

Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento. **Ai fini del presente provvedimento per “dati fattura” si intendono i dati fiscalmente**

rilevanti di cui all'articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato (Allegato B), compreso il codice hash di cui al punto 4.8.

- 1.3 La fattura elettronica è un *file* in formato *XML* (*eXtensible Markup Language*), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.
- 1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il *file* della fattura di cui al punto 1.3 consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.
- 1.5 Per la predisposizione del *file* della fattura l'Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura *web*, un'applicazione utilizzabile da dispositivi *mobile* (da ora in poi *app*) e un *software* da installare su PC. Per la predisposizione del *file* della fattura da trasmettere al SdI con *software* privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.
- 1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

2. *Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file*

- 2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al

successivo punto 2.2.

2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento:

- a) posta elettronica certificata, di seguito "PEC";
- b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quali la procedura *web* e l'*app* di cui al punto 1.5;
- c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "*web service*";
- d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.**

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al SdI, descritto nell'allegato A del presente provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, "codice destinatario").

2.3 Per ogni *file* della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento.

2.4 Il SdI, per ogni *file* della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del *file* stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto" del *file* al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il *file* al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al *file* scartato dal SdI si considerano non emesse.

2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell'allegato A del presente provvedimento.

2.6 Nel caso in cui il *file* della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il *file* viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4. Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al *file*

scartato dal SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti dal SdI sono dettagliati nell'allegato A del presente provvedimento.

3. *Recapito della fattura elettronica*

3.1 La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

- a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC";
- b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.**

Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di "accreditamento" di cui al punto 2.2.

3.2 Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, "dell'indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei *file*.

3.3 In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia

informatica o analogica della fattura elettronica.

3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del *file* della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

- a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2 fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel *file* della fattura. Qualora il valore riportato nel campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il canale telematico di cui al punto 3.1, lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del *file* della fattura di cui al punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito *web* dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) *quinquies*, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);
- b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel *file* della fattura. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il

SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella precedente lettera a);

- c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del *file* della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate;
- d) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero un produttore agricolo di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di

cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;

- e) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

- 3.5 L'Agenzia delle entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel *file* della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

4. *Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI*

- 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del *file* della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.

- 4.2 Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI

recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

- 4.3 Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del *file*, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
- 4.4 Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa.
- 4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa.
- 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito *web* dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
- 4.7 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.
- 4.8 Per ogni *file* elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (*hash*), riportandolo all’interno delle ricevute.

5. *Intermediari*

- 5.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore

“l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

- 5.2 Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del presente provvedimento, per la ricezione del *file* può essere utilizzato un “flusso semplificato” descritto nelle specifiche tecniche stesse.
- 5.3 **La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare e accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al successivo punto 8-bis, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018. L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere di cui al successivo punto 9 e dei dati rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.**
- 5.4 **L’utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1, del canale e dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.**

6. *Note di variazioni e autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo n. 471/1997*

- 6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito).
- 6.2 Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI.
- 6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.
- 6.4 Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. *Conservazione delle fatture elettroniche*

- 7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture

elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

- 7.2 Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1 l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.
- 7.3 L'adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

8. *Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica*

- 8.1 L'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
- un *software* installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
 - una procedura *web* e un'*app* per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
 - un servizio *web* di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";
 - un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei *file*, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" definite alle lettere a) e b) del punto 3.4;

- un servizio, offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo punto 8-bis, di consultazione e acquisizione dei *file* delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate. I *file* delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
 - servizi *web* informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.
- 8.2 I servizi *web* di cui al precedente punto 8.1 sono accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 8.3 L'*app* è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

8-bis Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 3 maggio 2019.

Gli operatori IVA effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei *file* delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione. I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30

giorni dal termine del periodo di consultazione, di cui al punto 8.1.

Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i *dati fattura* di cui al punto 1.2 fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei *file* delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i *dati fattura* di cui al punto 1.2, riportati in allegato al presente provvedimento. Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate. Per gli operatori IVA, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate e, per gli operatori IVA è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.

8-ter Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei *file* delle fatture emesse/ricevute, fino al 3 maggio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per i sessanta

giorni successivi, periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, l'Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei *file* delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, in tale periodo transitorio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei *file* memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.

9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

- 9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
- 9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
- 9.3 La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della

liquidazione dell’IVA.

- 9.4 Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

10. Trattamento dei dati

- 10.1 Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall’Agenzia delle entrate per consentire la consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture di cui al successivo punto 10.2 e per la conservazione di cui al punto 7.
- 10.2 Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall’utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario delegato come stabilito al punto 5.3.
- 10.3 **In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente.**
- 10.4 **Tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche, nelle note di variazione ed eventualmente negli allegati, nonché nelle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti in una banca dati dedicata e sono trattati dall’Agenzia delle entrate, in qualità di responsabile del**

trattamento dei dati personali, al solo fine di consentire agli operatori economici o ai loro delegati l'invio e la ricezione degli stessi mediante il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici o gli intermediari da essi delegati come stabilito al punto 8-bis possono, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al servizio consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultarli o scaricarli dalla propria area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate. Anche il consumatore finale può effettuare, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, la consultazione dei suddetti dati dalla propria area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

In caso di mancata adesione da parte degli operatori economici o del consumatore finale l'Agenzia delle entrate procede alla cancellazione dei dati mantenendo esclusivamente i *dati fattura* di cui al punto 1.2.

Tali dati, contenuti nelle fatture elettroniche e trasmessi attraverso la *app*, la procedura *web*, la PEC o il canale telematico SFTP o *web service*, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti e archiviati in una banca dati dedicata e trattati dall'Agenzia delle entrate in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia tributaria, per lo svolgimento, in particolare, delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all'erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati anche attraverso l'attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati sono conservati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

11. Sicurezza dei dati

- 11.1 Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 11.2 La consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

- 12.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.